



R.E.TE.

IMPRESE ITALIA

Senato della Repubblica Camera dei Deputati

Commissioni congiunte
5^a Programmazione economica,
bilancio e V Bilancio, tesoro e
programmazione

**“Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018 -
2020”**

Audizione

6 novembre 2017

Indice

1. Premessa: il punto di partenza	3
2. Il quadro macroeconomico di riferimento della manovra.....	5
3. La finanza pubblica	8
4. Misure fiscali.....	10
5. Misure per il lavoro.....	28
6. Misure in materia di previdenza	31
7. Misure per gli investimenti Impresa 4.0.....	33
8. Distretti del cibo.....	34
9. Bonus verde	36
10. Misure per il Sud	38
11. Energia.....	38
12. Liberi professionisti e accesso all'attività dei confidi.....	40
13. Ruolo dei confidi e agevolazione degli investimenti	40
14. Fondo di garanzia PMI	41
15. Turismo.....	41

1. Premessa: il punto di partenza

Nel corso dell'anno si è consolidata in Italia la ripresa che aveva manifestato i primi tenui segnali sul finire del 2014. Le indicazioni, al momento ferme al secondo trimestre, per le componenti della domanda aggregata, evidenziano una crescita, in ragione d'anno, che potrebbe risultare, qualora perdurassero le dinamiche congiunturali dei primi due trimestri, corrispondente all'1,5%.

Sulla base di queste evidenze, i principali organismi internazionali hanno rivisto al rialzo le stime di crescita per il nostro paese, che sembra aver agganciato definitivamente la ripresa mondiale, pur evidenziando una dinamica nettamente più debole rispetto alle medie della crescita acquisita dell'eurozona e dell'area OCSE (+2,3% per entrambe), a causa del persistere dei noti gap strutturali in termini di efficienza e produttività multifattoriale rispetto alle altre principali economie avanzate.

Il ciclo espansivo è guidato quasi esclusivamente dalla domanda interna al netto delle scorte, con un ruolo dinamico degli investimenti fissi lordi che, anche per effetto degli stimoli fiscali di super e iperammortamento, potrebbero accelerare verso un profilo prossimo al 3% in media d'anno, e un apprezzabile ritmo di crescita della spesa delle famiglie, tra l'1,2 e l'1,3%, in virtù delle condizioni favorevoli del mercato del lavoro e dagli aumenti delle retribuzioni ampiamente al di sopra dell'inflazione. Persiste un ritardo negli investimenti in costruzioni che rimangono inferiori del 13,5% ai livelli di cinque anni prima e prosegue il calo degli investimenti pubblici, scesi in valore nell'ultimo anno del 4,0%. Il buon andamento dei consumi e della produzione industriale (in crescita di poco più del 3% rispetto al 2016) alimentano una dinamica sostenuta delle importazioni, superiore al 5% nella media dell'anno in corso, che controbilancia un analogo apprezzabile incremento delle esportazioni, poco inferiore al 5% (la crescita congiunturale media degli ultimi quattro trimestri per ora noti è dell'1,2%, superiore a consumi e investimenti), sospinte dalla vivacità del commercio internazionale (+4,7% contro il +3,1% del 2016) e dalla stabilità delle quotazioni del greggio, poco sopra i 50 dollari per barile, seppure in lieve incremento rispetto

al 2016, ma potenzialmente penalizzabili dal recente apprezzamento dell'euro sul dollaro di poco più del 2% rispetto al 2016. La riduzione del saldo del commercio estero negli ultimi 12 mesi è interamente determinato dall'incremento della bolletta energetica. In sostanza, il contributo alla crescita della domanda estera netta dovrebbe risultare sostanzialmente nullo, se non negativo di qualche decimo.

Sul fronte dei prezzi, l'inflazione nel complesso continua a mantenersi inferiore alle aspettative, probabilmente attestandosi a fine anno intorno all'1,3%, una dinamica appena al di sotto della media dell'eurozona (+1,5%). In realtà, il *benchmark* di riferimento della BCE è da qualche anno la componente *core*, cioè l'indice al netto delle componenti volatili, che in ambito eurozona potrebbe raggiungere l'1,3% (perdurando per l'Italia al di sotto dell'1%). Si tratta, tuttavia, di un dato ancora lontano dall'obiettivo statutario prossimo al 2% e tale, dunque, da lasciar ritenere il proseguimento delle misure non convenzionali, risultando molto graduale la normalizzazione della politica monetaria che resterà, dunque, accomodante. Peraltro, la stima per l'anno in corso della variazione del deflatore del Pil si colloca solo allo 0,6% secondo la Nota di Aggiornamento, un dato pari a metà di quanto stimava il Governo nel DEF dell'aprile scorso (+1,2%), che potrebbe generare qualche maggiore apprensione in termini di rapporti caratteristici di finanza pubblica, calcolati su variabili espresse in termini nominali.

Il mercato del lavoro ha evidenziato, invece, progressivi e robusti segnali di miglioramento, tornando ad esibire dinamiche positive e crescenti degli occupati misurati in Ula, che a fine anno potrebbero attestarsi intorno ai 24 milioni di unità, con una crescita cumulata nel triennio 2015-2017 pari a circa 709mila unità, tale da riportare l'occupazione complessiva vicina ai livelli del 2010. Si tratta, tuttavia, di un incremento registrato tutto nella componente alle dipendenze (+864mila unità nello stesso periodo). Per converso, è proseguito il calo preoccupante della componente degli indipendenti, ridottasi nello stesso arco di tempo per circa 154mila unità, ricordando che dal 2008 - anno già recessivo per la nostra economia - ad oggi, la contrazione di questo segmento occupazionale è stata di oltre 685mila unità, trattandosi di categorie che non hanno potuto usufruire di misure incentivanti come la decontribuzione o altri provvedimenti a riduzione del

costo del lavoro. Quanto, invece, al tasso di disoccupazione, dovrebbe attestarsi poco al di sopra dell'11%, ma in riduzione rispetto al 2016, anche per effetto di un ritorno di "scoraggiati" alla ricerca di un'occupazione in presenza del sensibile miglioramento dell'intonazione di fondo dell'economia, mentre permane problematica la riduzione del tasso di disoccupazione giovanile, ancora su livelli preoccupanti superiori al 35%.

2. Il quadro macroeconomico di riferimento della manovra

Le prospettive macroeconomiche, in termini programmatici, tracciate dalla Nota di Aggiornamento al DEF 2017, che fungono da quadro di riferimento per la manovra di finanza pubblica, appaiono sostanzialmente come un'estrapolazione neutrale delle tendenze delineatesi nel 2017, mantenendo un profilo di crescita reale per il biennio 2018-19 costante all'1,5%, per poi declinare lievemente al +1,3% nel 2020. Tuttavia, occorre considerare che - guardando indietro al riavvio del ciclo espansivo - per quanto apprezzabilmente robuste risultino le dinamiche congiunturali dei primi due trimestri del 2017, ed il fatto che dal terzo trimestre 2014, cioè da dodici trimestri le variazioni congiunturali del Pil esibiscano il segno positivo, non si può ignorare che, posto pari a 100 il primo trimestre 2014, in termini di variazione cumulata l'incremento del nostro Pil si collochi al penultimo posto, precedendo soltanto la Grecia, in una graduatoria a 27 della UE, diventando poi solo terzultimo nel confronto tra le crescite congiunturali del prodotto lordo dei paesi UE nel secondo trimestre dell'anno. Quindi, la ripresa, pur rafforzandosi, mostra nel contempo i suoi limiti e poiché la nostra economia ha perso più di quanto non si sia verificato per i nostri partner, sarebbe auspicabile una velocità e un ritmo di crescita del prodotto ben più sostenuti.

Nel triennio di previsione 2018-20, il quadro delle esogene risulta in linea con l'ultimo *outlook* di ottobre del FMI, sia rispetto all'evoluzione del commercio internazionale (+4,0% circa), sia rispetto alle quotazioni del greggio, stabilmente poco al di sopra dei 50 dollari per barile. Il Governo, inoltre, ipotizza tra l'anno in corso e il prossimo triennio un apprezzamento dell'euro sul dollaro del 4,4%, con il

tasso di cambio a quota 1,18 dollari per euro, elemento questo che potrebbe risultare penalizzante nel breve periodo per le nostre esportazioni verso i mercati di sbocco extra-UE, ma che potrebbe essere controbilanciato dal profilo flettente, secondo le previsioni del FMI, delle materie prime non energetiche, anch'esse commerciate in dollari.

Riguardo alle componenti della domanda aggregata, il triennio programmatico conferma il ruolo trainante della domanda interna al netto delle scorte, che spiega interamente il ritmo di crescita del Pil reale, con la domanda estera netta a contributo nullo. La spesa delle famiglie viene descritta con un profilo leggermente declinante, dal +1,4% del 2018 al +1,0% del 2020, al pari degli investimenti fissi lordi, dal +3,3% del 2018 al +2,3% del 2020, anche probabilmente per il progressivo ridursi della platea di imprese che si avvalgono degli incentivi fiscali di super e iperammortamento, man mano che vengono attivati. L'occupazione proseguirebbe anche nel triennio di previsione con gli stessi ritmi del 2017, cioè al +1% circa, senza riuscire tuttavia a ritornare sui medesimi livelli pre-crisi del 2007, mentre il tasso di disoccupazione dovrebbe proseguire nella sua graduale riduzione, scendendo al di sotto del 10% nel 2020.

Questo contesto moderatamente ottimistico, alla luce dell'ultimo Consiglio direttivo della BCE del 26 ottobre scorso, dove è stato annunciato un percorso di *tapering* delle misure non convenzionali - da gennaio 2018 il ritmo degli acquisti mensili si ridurrà a 30 miliardi fino al 30 settembre 2018 - potrebbe tuttavia deviare dal sentiero ipotizzato dal Governo. Verrebbero, infatti, a cessare quelle condizioni di invarianza dell'attuale politica monetaria, fino ad ora accomodante, per effetto di un'inflazione *core* ancora lontana dagli obiettivi statuari della prossimità al 2%. Considerando però che la crescita del Pil reale dell'eurozona è mediamente più elevata di quasi un punto di quella italiana, la riduzione prevedibile dell'*output gap* e gli incrementi salariali potrebbero accelerare la dinamica inflazionistica dell'area e giustificare l'annunciato mutamento nella *monetary stance*, e quindi la riduzione del PPA (Programma di acquisto di attività), con ripercussioni negative per la nostra economia. Si profilerebbero così rischi di revisione al ribasso del nostro sentiero di ripresa, a causa dell'elevato debito

pubblico che ci espone più di altri paesi a uno shock eventualmente originato dall'incremento dei tassi, malgrado i buoni risultati conseguiti nella gestione del debito pubblico. Rispetto, dunque, a un obiettivo di crescita duratura attorno al 2 - 2,5%, un target che potrebbe essere coerente con un processo di riduzione dell'area della povertà assoluta e di riassorbimento della disoccupazione giovanile, il quadro economico non è ancora soddisfacente. Il percorso da seguire per recuperare i livelli pre-crisi resta ancora lunghissimo per gli investimenti, soprattutto perdurando il decremento della spesa in conto capitale, nella componente degli investimenti fissi lordi, ridottisi ancora nel 2016 del 4% e per il settimo anno consecutivo (cumulativamente, dal 2009, di quasi il 35%). Nel 2018, inoltre, i maggiori investimenti pubblici si limitano all'1,5 per cento degli interventi previsti dalla manovra. Infatti, nel Dossier di Documentazione sulla NADEF 2017 elaborato dai Servizi Studi e Servizi Bilancio del Senato e della Camera, viene evidenziato che «...per gli anni 2018-2019 si registra una diminuzione, sia in valore assoluto che in rapporto al Pil, della spesa in conto capitale rispetto alle precedenti stime...». In particolare, «con riferimento al 2018 si registra, rispetto alle precedenti stime, una diminuzione in valore assoluto (pari a circa 1 miliardo) della spesa per investimenti fissi lordi alla quale si aggiunge la riduzione dei contributi agli investimenti (pari a circa 480 milioni di euro)...Nel 2019, rispetto alle stime del DEF, si registra una revisione in diminuzione degli investimenti fissi lordi di 277 milioni di euro e dei contributi agli investimenti di 290 milioni di euro», per effetto del venire meno degli interventi di sostegno previsti negli anni passati fino al 2019 e nel decreto di aprile. Solo nel 2020, prosegue il Dossier, «...la revisione al rialzo dell'aggregato di spesa in conto capitale...è imputabile soprattutto all'aumento della spesa per gli investimenti fissi lordi di circa 1,6 miliardi...». Quanto a redditi e consumi, poi, il quadro previsionale del Governo non è esente da fragilità. Il reddito disponibile delle famiglie, in termini di potere d'acquisto, nelle ultime evidenze, esibisce un profilo congiunturale che dal terzo trimestre 2016 alterna variazioni negative a variazioni positive, entrambe di 1-2 decimi di punto, rimanendo nella media degli ultimi quattro trimestri pressoché stagnante, anche per la sostanziale riduzione dei redditi da capitale intercorsa nel 2016 (-1,0% nel complesso), sia in termini di utili/dividendi distribuiti (-4,1%), sia in termini di flussi di interessi da

asset obbligazionari (-13,3%), data la situazione dei tassi nominali sostanzialmente *zero lower bound*. Quindi l'incremento della propensione al consumo segnalato dal terzo trimestre 2016, va interpretato in termini puramente "difensivi", vale a dire come comportamenti atti a mantenere invariato la schema e le priorità delle preferenze, piuttosto che come un segnale di rafforzamento e reale ripresa dei consumi.

3. La finanza pubblica

Secondo le indicazioni del Governo al momento disponibili, la manovra di bilancio per il 2018 dovrebbe mobilitare risorse per circa 20,4 miliardi di euro, articolata tra risparmi di spesa e maggiori entrate per circa 9,5 miliardi e su minori entrate e maggiori spese - come effetto netto espansivo - per 10,9 miliardi.

Il dato preoccupante è che a partire dalla legge di bilancio 2015, siamo alla terza "rimodulazione" degli incrementi di IVA e accise previsti dalle clausole di salvaguardia e quindi ancora una volta il Governo si trova a dover reperire risorse per impedirne l'attivazione. Si tratta di 15,7 miliardi di euro per il 2018 che, se incassati dall'Erario, attraverso l'aumento delle aliquote, darebbero un colpo mortale alla nostra domanda interna, fondamentale per una ripresa ancora fragile. I consumi si ridurrebbero di oltre 11 miliardi di euro e la contrazione del Pil sarebbe di 7 decimi di punto. Esattamente l'opposto di cui il nostro Paese ha bisogno. Senza contare che l'IVA è un'imposta regressiva e quindi il maggior gettito generato dall'incremento delle aliquote graverebbe in misura più che proporzionale e crescente quanto più bassi sono i livelli di reddito disponibile, penalizzando le fasce più povere. In realtà, ciò che appare poco condivisibile della manovra è il suo orientamento *deficit spending*, visto che circa 10,6 miliardi di euro deriveranno dal peggioramento dell'indebitamento netto programmatico rispetto al tendenziale, cioè da -1,0% a -1,6%. Altri 0,8 miliardi proverrebbero dal fatto che, stante l'elasticità pressoché unitarie delle entrate al Pil, le imposte a beneficio della pubblica amministrazione crescerebbero più del previsto, esattamente come il Pil nominale previsto dal Governo crescerà più del Pil nominale in assenza di manovra.

Ora, pur essendo evidente che per fare di più c'è bisogno di trovare nuove risorse, che devono provenire o da tagli di spesa, possibilmente improduttiva come da noi auspicato, o da nuove imposte, non si può ignorare che considerare, in teoria, espansive le misure solo perché incrementano il disavanzo di bilancio, nella realtà potrebbero risultare depressive perché era superiore l'ammontare di maggiori imposte da disinnescare e nel contempo l'ampliamento dell'indebitamento netto appare inferiore alle suddette maggiori imposte.

Del resto, si continua a perseguire l'approccio delle "rimodulazione" dei temuti incrementi delle imposte indirette di anno in anno, piuttosto che eliminare definitivamente le clausole di salvaguardia (come preannunciato qualche anno fa), magari con tagli strutturali alla spesa improduttiva. Non a caso il Vice Direttore della Banca d'Italia, nel testo della sua Audizione sulla NADEF 2017, rileva che nel 2019 «...il rallentamento programmato nell'aggiustamento dei conti consentirebbe di disattivare solo parzialmente le clausole di salvaguardia in tale anno. Rimangono dunque margini di incertezza sulla definizione delle linee programmatiche di bilancio dal 2019 in avanti». Peraltro, lo stesso Governo, nella Tavola II.3 della NADEF 2017 quantifica nel 2020 un impatto negativo di tre decimi di punto delle misure programmatiche, rispetto allo scenario tendenziale, derivante dalla rimodulazione delle imposte indirette.

In sintesi, dunque, si tratta di una semplice manovra di "manutenzione" dei conti pubblici, ultima di una legislatura giunta alla sua scadenza naturale. Presenta un insieme di misure eterogenee e parcellizzate di tipo temporaneo ed è quasi interamente incentrata nell'impedire che le imposte indirette si incrementino degli oltre 15 miliardi di euro ricollegabili allo scattare delle clausole. Quindi, più che essere una manovra di orientamento realmente espansivo tramite, ad esempio, una riduzione generalizzata delle aliquote IRPEF, si limita ad essere "conservativa" impedendo incrementi di prelievo, ma introducendo, comunque, provvedimenti diretti a reperire risorse per circa 0,35 punti di Pil attraverso un aumento delle entrate, al fine realizzare le coperture per alcune maggiori spese articolate su interventi troppo numerosi e con fondi di dotazione troppo esigui per impattare in misura realmente significativa e propulsiva sulla domanda aggregata.

4. Misure fiscali

Prima di entrare nel merito delle singole misure di carattere fiscale disposte dal Governo con la Manovra di bilancio, si ritiene opportuno sottolineare che la pressione fiscale nel nostro Paese resta molto alta, nonostante negli ultimi anni si sia registrata una riduzione della medesima, e si colloca in un sistema fiscale profondamente iniquo nella tassazione dei redditi. Un sistema fiscale che, inoltre, dietro lo schermo del contrasto all'evasione, ha visto un incremento importante degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese.

Il quadro che emerge è, pertanto, quello di un sistema fiscale "malato" che richiede interventi urgenti volti a:

- a) ridurre la pressione fiscale garantendo, al contempo, maggiore equità nel prelievo tra i diversi redditi da lavoro;
- b) invertire la tendenza di questi ultimi anni in ordine al trasferimento sulle imprese di gran parte degli oneri dei controlli;
- c) usare la leva fiscale per aumentare la domanda interna.

4.1. Esame delle misure previste dal disegno di legge di bilancio 2018

4.1.1 Eliminazione degli aumenti delle aliquote IVA per il 2018 (art. 2).

Nell'attuale contesto economico un ulteriore innalzamento della tassazione sui consumi, e in particolare dell'IVA, avrebbe comportato effetti catastrofici sui consumi delle famiglie e penalizzato i livelli di reddito medio-bassi.

R.E TE. Imprese Italia apprezza, pertanto, lo sforzo compiuto dal Governo per eliminare gli aumenti dell'IVA previsti per il 2018. Misura che, qualora fosse scattata, avrebbe comportato maggiori imposte per 15,7 miliardi di euro.

4.1.2 Differimento dell'entrata in vigore della disciplina dell'IRI (art. 91).

Lo spostamento dell'entrata in vigore dell'IRI al 2018, comporterà la mancata riduzione della pressione fiscale, quantificata nella Relazione Tecnica in circa 2

miliardi di euro, per migliaia di imprese personali che reinvestono nella propria azienda parte degli utili generati nel 2017.

Le aspettative di moltissime imprese, che hanno apprezzato l'importante riduzione della pressione fiscale che sarebbe derivata dall'applicazione dell'IRI ed attendevano solo di optare per il nuovo regime, saranno disattese.

Le imprese individuali ed i soci di società di persone con redditi d'impresa superiori a 50.000 euro, ossia quelle che hanno un concreto interesse dall'applicazione dell'IRI, sono circa 250.000. Il differimento al 2018 farebbe perdere loro importanti risparmi d'imposta impedendo, altresì, di colmare l'attuale disparità di trattamento rispetto alle società di capitali.

In considerazione dell'entrata in vigore dell'IRI per le imprese personali, è stata riscritta anche la normativa relativa all'ACE rendendola omogenea, in considerazione dell'uniformità di tassazione del reddito d'impresa, a quella delle società di capitali. Le imprese personali, infatti, dal 2017 non determinano più l'agevolazione sull'intero patrimonio netto, ma solo sugli incrementi di capitale maturati dal 2010, alla stessa stregua delle società di capitali.

Il rinvio dell'IRI, quindi, fa perdere alle imprese personali sia i risparmi d'imposta dovuti all'IRI sia quelli connessi alla determinazione dell'ACE sull'intero patrimonio.

R.E TE. Imprese Italia, esprime il proprio totale disaccordo con tale rinvio che travolge, ancora una volta, la pianificazione fiscale delle imprese ed avviene in totale spregio dello Statuto dei diritti dei contribuenti. Pertanto, auspica un forte intervento parlamentare che porti al ripristino dell'originaria entrata in vigore dell'IRI.

4.1.3 Consentire il riporto delle perdite per le imprese che adottano il “regime di cassa”.

Nell'ambito della riforma della tassazione delle imprese personali, oltre all'introduzione dell'IRI, è stata prevista la tassazione per cassa dei soggetti in contabilità semplificata. Nel regime di cassa, introdotto nel nostro sistema fiscale a

partire dal 1° gennaio 2017, non è consentito, però, il riporto delle perdite maturate in costanza di regime.

In assenza di tale riporto il regime risulta sostanzialmente antieconomico per moltissime imprese.

E' importante quindi operare affinché le diverse discipline fiscali di riporto delle perdite siano uniformate, estendendo alle imprese personali (in contabilità ordinaria e semplificata) le regole sul riporto delle perdite oggi previsto per le società di capitali.

4.1.4 Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale: l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica (art. 77).

Tra le misure finalizzate ad aumentare la capacità dell'Amministrazione finanziaria di prevenire e contrastare efficacemente l'evasione fiscale e le frodi IVA, nonché ad incentivare l'adempimento spontaneo, si inseriscono le disposizioni relative all'obbligo della fatturazione elettronica per i soggetti IVA.

Il processo delineato prevede di veicolare le fatture attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, attualmente in uso per la fatturazione elettronica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni ovvero per coloro che optano per la fatturazione elettronica "B2B".

L'obiettivo è quello di consentire all'Amministrazione finanziaria di acquisire in tempo reale le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute dagli operatori economici, offrendo così la possibilità di effettuare un controllo tempestivo ed automatico della corrispondenza tra l'IVA dichiarata e pagata e le fatture emesse e ricevute, dando anche un impulso al pagamento elettronico di tali fatture così da aumentare la trasparenza dell'impresa nei confronti dell'Amministrazione finanziaria ed incrementare, quindi, la "tax compliance".

In merito alla decorrenza, l'obbligo di fatturazione elettronica "B2B" è previsto a partire dal 1° gennaio 2019, salvo per le fatture relative a cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, nonché per quelle relative a prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture

stipulato con una amministrazione pubblica, il cui obbligo scatta a partire dal 1° luglio 2018.

Ciò premesso, R.E TE. Imprese Italia ritiene che - dopo le notevoli difficoltà tecniche ed informatiche incontrate dalle imprese e dagli intermediari relative alla mera trasmissione dei dati delle fatture, di cui anche il Parlamento si è interessato - sia necessario procedere con estrema cautela nel rendere obbligatoria la fatturazione elettronica fra privati, considerato che coinvolge tutti i titolari di partita IVA.

Inoltre, si evidenzia che, a soli due anni dall'introduzione di un nuovo adempimento (trasmissione dei dati delle fatture), con ragguardevoli costi di adeguamento, si profilano all'orizzonte, già a decorrere dal 2019 (per alcune attività già dal 2018), nuovi oneri burocratici per il sistema delle imprese. Si esprimono forti perplessità, oltre che per l'evidente negativo impatto che la fatturazione elettronica obbligatoria avrà sui processi gestionali delle imprese, in specie delle piccole attività, anche sulla capacità di tale nuovo adempimento di intercettare cospicue sacche di evasione derivanti da mancata fatturazione. Perciò si ritiene che un processo di così ampio respiro avrebbe dovuto vedere il coinvolgimento delle rappresentanze d'impresa e professionali in un progetto di medio periodo.

R.E TE. Imprese Italia ribadisce, pertanto, la necessità che la fatturazione elettronica fra privati non debba essere resa obbligatoria, ma che l'adesione debba restare spontanea in relazione ai vantaggi, sia in termini di processi aziendali che di minori adempimenti tributari.

Entrando nel merito del provvedimento si evidenzia che:

- 1) la trasmissione delle fatture attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) deve essere gratuita ed improntata alla massima semplicità, la consegna della fattura in formato elettronico deve avvenire sulla base del codice fiscale della controparte evitando l'assegnazione di "codici univoci";
- 2) oltre alla completa gratuità del software per la creazione e trasmissione delle fatture elettroniche in grado di integrarsi facilmente con i sistemi

gestionali delle imprese, il sistema di Interscambio deve garantire anche la conservazione sostitutiva delle fatture sia ai fini fiscali che civilistici;

- 3) deve essere eliminata la previsione di invio mensile dei dati delle fatture relative ad operazioni intercorse con controparti non nazionali considerato l'inutilizzabilità del dato per l'oggettiva impossibilità di "incrociare" le informazioni con tali soggetti. Se venisse mantenuto tale obbligo, la soppressione dell'adempimento relativo alla trasmissione telematica dei dati delle fatture sarebbe ampiamente colmato, in termini di maggiori oneri, da 12 trasmissioni mensili;
- 4) la sanzione applicabile in caso di fatture emesse non in formato elettronico è assolutamente non proporzionale al potenziale danno per l'erario (sanzione che va da un minimo del 90% ad un massimo del 180% dell'IVA);
- 5) le riduzioni di adempimenti a seguito dell'obbligo di fatturazione elettronica non possono limitarsi alla sola abrogazione della trasmissione telematica delle fatture. R.E TE. Imprese Italia richiede che siano inseriti ulteriori benefici quali, ad esempio:
 - l'eliminazione dello "split payment";
 - l'innalzamento del limite da cui scatta l'obbligo di apposizione del visto di conformità per poter compensare i crediti fiscali da 5.000 a 50.000 euro;
 - l'eliminazione dell'obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA;
 - l'effettuazione dei rimborsi IVA entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale;
 - la riduzione consistente della ritenuta dell'8% sui bonifici relativi a spese per lavori edili per cui si rende applicabile la detrazione fiscale.

Si ritiene, anche, che il beneficio della riduzione di termini di decadenza non possa essere sottoposto al vincolo della tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati per un ammontare superiore a 500 euro. Il limite dovrebbe essere posto a 3.000 euro coincidente con quello previsto in materia di utilizzo del contante.

In sostanza, R.E TE. Imprese Italia ritiene che, se si vuole dare una spinta alla digitalizzazione del nostro Paese ed alla semplificazione amministrativa, rendendo più efficienti i processi gestionali delle imprese, occorra rendere la fatturazione elettronica economica e semplice da gestire concedendo al sistema delle imprese un congruo lasso temporale per assorbire le importanti novità nella gestione dei processi contabili.

4.1.5 Proroga delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica, le ristrutturazioni edilizie ed il “bonus mobili” (art. 3).

R.E TE. Imprese Italia accoglie con favore la proroga, anche per il 2018, nelle medesime misure del 50% delle agevolazioni fiscali relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, compreso il “bonus mobili” mentre va evidenziato come la riduzione della detrazione dal 65% al 50% per alcuni interventi di riqualificazione energetica (finestre, comprensive di infissi, schermature solari e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione) possa compromettere gli effetti positivi che questi benefici fiscali hanno avuto negli ultimi anni su settori trainanti dell’economia nazionale duramente colpiti dalla crisi, e - a maggior ragione - per l’efficacia che potranno continuare ad avere per favorirne la ripresa economica.

Il taglio della percentuale potrebbe paradossalmente creare effetti distorsivi sul mercato, orientando i consumatori verso l’utilizzo dell’agevolazione del 50% prevista per le ristrutturazioni edilizie che, al contrario di quella sull’efficienza energetica, non prevede specifici standard qualitativi degli infissi da sostituire.

Nel 2018 con l’equiparazione dei benefici ottenibili dai due sistemi agevolativi si perderebbe quindi l’effetto premiante in favore dei prodotti più performanti e rispondenti ai requisiti minimi imposti per legge. A prescindere dalla capacità di generare risparmio energetico tutti gli infissi sarebbero trattati in egual modo sul

piano dell'agevolazione potendo il consumatore optare, indifferentemente tra detrazione del 50% per ristrutturazione e nuova detrazione al 50% per la riqualificazione energetica (caso infissi 2018).

Medesimo discorso si può estendere alle caldaie. In merito è inoltre utile ricordare che l'installazione di caldaie a condensazione ha dato un notevole contributo in termini di risparmi energetici conseguiti nel periodo 2014-2016, risparmi quantificati (fonte: ENEA) in circa 430 GWh/anno, pari al 13% del totale. Nello stesso periodo le caldaie a condensazione hanno generato investimenti per oltre 1.400 milioni di euro (14,9% del totale).

Inoltre va complessivamente considerato che dal 2013, anno in cui l'aliquota è stata innalzata al 65%, sono considerevolmente aumentate sia le domande di intervento, che la media annua degli importi. Secondo il recente studio (settembre 2017) svolto dal Servizio Studi della Camera e dal CRESME, nel quinquennio 2013-2017 (anche se per i dati del 2017 parliamo ancora di stime) la detrazione fiscale del 65% per interventi di riqualificazione energetica ha generato investimenti per 16.324 milioni di euro con una media annua di 3.264 milioni, contro i 3.052 milioni del periodo 2007-2012 (6 anni).

Anche il numero degli interventi, nonostante l'arco temporale più breve, è aumentato passando dal 1.542.180 degli anni 2007-2012 al 1.672.775 del periodo 2013-2017.

Il depotenziamento al 50% del bonus riqualificazione energetica, rischia peraltro di infliggere un duro colpo ai sistemi produttivi italiani che hanno, in questi anni difficili, investito per migliorare continuamente le prestazioni dei loro prodotti in chiave energetica producendo una perdita di fatturato di circa 250-300 milioni di euro e la scomparsa di oltre 1.500 posti di lavoro nel solo comparto dei serramenti, ma vanificherà anche il contributo fondamentale avuto dagli stessi prodotti nel percorso dell'Italia verso il raggiungimento degli obiettivi complessivi di riduzione delle emissioni di gas serra fissati per il 2020.

Per questo chiediamo lo stralcio della riduzione dell'aliquota di detrazione al 50% con la conferma dell'attuale aliquota del 65%.

4.1.6 Proroga del “superammortamento” e dell’“iperammortamento” (art. 5).

Ai fini della ripresa degli investimenti, secondo R.E TE. Imprese Italia, risulta particolarmente importante la proroga del cosiddetto “superammortamento” dei costi sostenuti nel 2018 dalle imprese per l’acquisto dei beni strumentali all’esercizio dell’attività economica. Si esprimono, tuttavia, perplessità sia per la riduzione della percentuale di ammortamento dal 140% al 130% sia per l’esclusione da tale previsione degli investimenti nei veicoli e negli altri mezzi di trasporto, di cui all’articolo 164, comma 1, del TUIR. Tale esclusione, infatti, impedirebbe di usufruire dell’importante misura del super ammortamento per l’acquisto, di qualsiasi altro veicolo strumentale all’attività d’impresa.

Altrettanto importante si ritiene la proroga per il 2018 del cosiddetto “iperammortamento” riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ed immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Impresa 4.0”.

R.E TE. Imprese Italia segnala, inoltre, la necessità di intervenire sulla disciplina dell’Iper ammortamento e su quella della maggiorazione relativa ai beni immateriali destinata ai beneficiari dell’Iper ammortamento, al fine di ampliare la portata soggettiva dell’intervento. E’ evidente, infatti, come le disposizioni attuali escludano, pressoché totalmente, il mondo del terziario di mercato (commercio, turismo, servizi) dalla possibilità di accedere ai benefici esistenti. Al fine di eliminare tale iniquità si propone di ampliare la lista dei beni agevolati inclusi nell’Allegato A alla Circolare 4E/2017 dell’Agenzia delle Entrate prevedendo l’inserimento di alcuni “beni materiali” con caratteristiche proprie del Piano Impresa 4.0 che rispecchiano le esigenze tecnologiche e di digitalizzazione del mondo del terziario. Allo stesso modo si propone di intervenire sull’ampliamento della lista contenuta nell’Allegato B alla stessa circolare, riferita agli investimenti in beni immateriali effettuati da coloro che hanno usufruito dell’Iper ammortamento, includendo specifici “beni immateriali” conformi alle esigenze di trasformazione tecnologica e digitale proprie del terziario.

4.1.7 Proroga del blocco degli aumenti dei tributi locali per il 2018 (art. 6).

Al fine di contenere anche per l'anno 2018 il livello complessivo della pressione tributaria, R.E TE. Imprese Italia esprime un parere positivo alla proroga del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli enti locali.

4.1.8 Sospensione delle deleghe di pagamento (art. 83).

R.E TE. Imprese Italia valuta negativamente ulteriori appesantimenti nel sistema delle compensazioni dopo la consistente riduzione, da 15.000 euro a 5.000 euro, del limite dal quale scatta l'obbligo di apposizione del visto di conformità. In ogni caso, si ritiene indispensabile garantire in capo ai soggetti che, sulla base delle condizioni stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, vedranno negata la compensazione, la possibilità di regolarizzare la posizione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso sino alla contestazione della violazione ed irrogazione delle relative sanzioni.

4.1.9 Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni.

R.E TE. Imprese Italia ritiene positiva la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale.

4.2 Esame delle misure previste dal decreto legge fiscale n. 148 del 2017 collegato alla manovra di bilancio 2018.

4.2.1 Estensione della definizione agevolata dei carichi.

Entrando nel merito delle singole misure di carattere fiscale contenute nel decreto legge n. 148, R.E TE. Imprese Italia accoglie con favore la possibilità concessa ai contribuenti che non hanno completato, entro i termini previsti, gli adempimenti della definizione agevolata dei carichi, introdotta con il D.L. n. 193 del 2016, di regolarizzare le proprie posizioni e di poter accedere, pertanto, alle agevolazioni

previste per il pagamento del debito tributario o contributivo affidato all'agente della riscossione.

4.2.2 Estensione del meccanismo dello “split payment” a tutte le società controllate dalla Pubblica Amministrazione.

Il decreto legge prevede l'estensione del meccanismo dello “split payment” a tutte le società controllate dalla Pubblica Amministrazione, facendovi rientrare ora anche:

- a) gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali;
- b) le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche;
- c) le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo “split payment”.

Come è noto, dopo l'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Europa, l'Italia ha portato il termine di applicazione dello “split payment” (scissione dei pagamenti IVA) dal 31 dicembre 2017 (sua scadenza naturale) al 30 giugno 2020.

Inoltre, dal 1° luglio 2017, è stato esteso in modo importante il suo ambito di applicazione. Da tale data, infatti, lo “split payment”, oltre ad interessare le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione nella più ampia definizione, si rende applicabile anche alle fatture emesse nei confronti dei seguenti soggetti:

- società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, direttamente dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, dalle società di cui alle lettere a) e b);

- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Al riguardo, R.E TE. Imprese Italia ha, da sempre, sottolineato le negative ripercussioni sull'equilibrio finanziario delle imprese derivanti dall'applicazione del meccanismo emergenti, in primo luogo, dai mancati incassi dell'IVA da parte dei clienti a fronte dell'IVA dovuta ai fornitori per gli acquisti di beni e servizi. Con l'ulteriore onere di dover sostenere importanti costi amministrativi per poter recuperare quanto prima i crediti IVA che ne scaturiscono.

Questa ulteriore estensione del meccanismo dello "split payment", pertanto, non può che essere vista con sfavore da R.E TE. Imprese Italia che ritiene, invece, che sia opportuno procedere alla sua immediata abrogazione. I controlli sull'effettivo pagamento dell'IVA dovuta sulle fatture possono essere fatti in modo tempestivo, grazie all'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nelle transazioni commerciali effettuate nei confronti della P.A ed anche in considerazione dell'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica "B2B" dal 2019. Sempre in tema di "split payment", proprio alla luce delle estensioni dell'ambito di applicazione effettuate sia con la legge di bilancio dello scorso anno che con il citato decreto legge n. 148 del 2017, occorre adeguare la norma che consente alle imprese consorziate di emettere nei confronti del consorzio fatture in regime di "reverse charge" se relative a commesse aggiudicate dal consorzio per cui si rende applicabile il regime dello "split payment". Attualmente, infatti, l'articolo 17, comma a-quater), del D.P.R. n. 633 del 1972, fa esclusivo riferimento alle situazioni per le quali il consorzio si è "reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico", mentre la norma, nella sua versione attuale, estende il meccanismo dello "split payment" alle prestazioni effettuate nei confronti di società quotate ovvero società partecipate da enti pubblici. In questo quadro è, altresì, fondamentale sollecitare la Commissione europea ad emanare quanto prima la necessaria autorizzazione per consentire l'applicazione immediata di tale possibilità che eviti ai consorzi di generare ingenti quantità di crediti IVA.

4.3. Le ulteriori misure fiscali richieste.

4.3.1 Prevedere la totale deducibilità dell'IMU corrisposta sugli immobili strumentali delle imprese.

Occorre rendere l'IMU corrisposta sugli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica totalmente deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito di lavoro autonomo. Si ritiene, infatti, che il Governo debba quanto prima intervenire per mantenere l'impegno assunto, con il decreto legge n. 54 del 2013, in merito alla deducibilità dell'imposta municipale relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.

Va sottolineato, peraltro, che l'indeducibilità, o la parziale deducibilità dell'imposta, viola il principio della capacità contributiva sancito dall'articolo 53 della Costituzione. E' evidente, infatti, che l'IMU - gravando sugli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività economica - rappresenta un costo inerente alla realizzazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo di cui, pertanto, deve essere riconosciuta la totale deducibilità.

Un intervento che preveda la totale deducibilità dell'imposta locale corrisposta sugli immobili delle imprese non è più procrastinabile.

4.3.2 Definire l'"autonoma organizzazione" ai fini dell'IRAP.

E' fondamentale definire - anche alla luce delle ultime sentenze della Corte di Cassazione - in modo inequivocabile le caratteristiche delle imprese individuali che sono escluse dal pagamento dell'IRAP per l'assenza dell'"autonoma organizzazione". Sebbene, infatti, la giurisprudenza di legittimità abbia ormai sancito questa esclusione, l'area dei requisiti per poter accedere a tale esenzione risulta essere tutt'altro che chiara, lasciando molte imprese nel dubbio se non pagare l'imposta (con tutte le incertezze del caso), ovvero di pagare e poi presentare istanza di rimborso. E' una situazione di incertezza che deve essere risolta in modo definitivo.

4.3.3 Aumentare la franchigia IRAP per le piccole imprese.

In alternativa alla puntuale definizione dell'“autonoma organizzazione” ai fini IRAP, va previsto un ulteriore adeguamento della franchigia IRAP attualmente spettante alle piccole imprese, elevando l'importo da 13.000 euro a 15.000 euro. In tal modo, seppur indirettamente, le attività di ridottissime dimensioni verrebbero, di fatto, esentate dal tributo.

4.3.4 Estendere a tutte le spese per lavori edili la possibilità di “cedere allo sconto” al settore bancario i benefici della detrazione.

Oltre a rendere stabili le agevolazioni nella disciplina e nella misura attualmente previste e ad estenderle anche alle ristrutturazioni ordinarie, serve un ulteriore cambio di passo per coniugare insieme le diverse esigenze delle famiglie e delle imprese nella ricerca delle fonti di finanziamento degli investimenti per le ristrutturazioni delle abitazioni o per la riqualificazione energetica degli edifici.

Per raggiungere questi importanti obiettivi occorrerebbe trasformare la natura delle detrazioni fiscali connesse a tutti i lavori edili in credito d'imposta cedibile con le stesse percentuali e con la stessa disciplina e limiti. Cessione che, tuttavia, deve essere effettuata dalla famiglia che effettua l'investimento direttamente all'istituto di credito. La cessione del credito al settore bancario di una rendita certa e garantita dallo Stato per 10 anni consente alle famiglie ed alle imprese di ottenere liquidità utile per finanziare proprio l'investimento sulla propria abitazione o sull'immobile dell'impresa, su cui si ha diritto all'agevolazione fiscale.

Tale possibilità, introdotta dalla legge di bilancio 2017 solamente per i contribuenti che dichiarano redditi entro le soglie della “no tax area” (i cosiddetti “incapienti”) e solo per i lavori di riqualificazione energetica effettuati nell'ambito dei condomini, è stato un primo passo nella giusta direzione, a cui fa seguito quello previsto nel disegno di legge di bilancio 2018, che, probabilmente, consentirà di portare a termine i lavori di riqualificazione energetica di molti edifici residenziali. Si tratta, tuttavia, di una misura troppo circoscritta per avere un impatto importante sia sulle famiglie che sulla domanda interna.

R.E TE. Imprese Italia ritiene, pertanto, che tale misura debba essere estesa a tutti i soggetti e per tutti i lavori edili per i quali viene concessa una detrazione fiscale.

4.3.5 Ridurre gli oneri burocratici a carico delle imprese relativi alle comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA.

Il proliferare di norme e di adempimenti sempre più complessi ha determinato, nel tempo, maggiori oneri a carico delle imprese resi ancora più pesanti con la legge di bilancio 2017, che ha introdotto l'obbligo di invio periodico dei dati di tutte le fatture attive e passive nonché delle liquidazioni periodiche IVA.

Su questi ultimi adempimenti R.E TE. Imprese Italia ritiene, in primis, che con la Manovra di bilancio 2018, le comunicazioni dei dati delle fatture attive e passive debbano ritornare con cadenza annuale.

Inoltre, considerati i notevoli problemi che si sono riscontrati con la prima trasmissione telematica dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA, si ritiene necessario evitare l'applicazione di sanzioni in relazione ai primi invii effettuati nel corso del 2017. In pratica, le sanzioni non devono essere applicate se i dati corretti ovvero omessi saranno, comunque, trasmessi entro il 28 febbraio 2018.

Per motivi di semplificazione, infine, dovrebbe essere resa facoltativa la comunicazione dei dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, nonché di quelle di importo inferiore a 300 euro, per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo.

4.3.6 Introdurre un regime premiale nella tassazione dei redditi: “Chi più dichiara, meno paga”.

L'importante riforma in atto degli studi di settore con il passaggio agli ISA (“Indicatori Sintetici di Affidabilità”) va nella direzione auspicata, ma risulta ancora incompleta. Il sistema premiale che si sta delineando in questi mesi concede benefici in termini di riduzione degli adempimenti e di “tranquillità fiscale” nel non subire controlli basati su presunzioni.

E' importante cogliere l'opportunità della riforma in atto, per creare un nuovo sistema di tassazione che punti a premiare l'efficienza e la fedeltà fiscale in modo automatico all'aumentare del reddito dichiarato. Per stimolare la *compliance* ed allo stesso tempo garantire una forma graduale e sistemica di riduzione della pressione fiscale sulle piccole imprese, occorre cogliere l'opportunità dell'introduzione degli ISA, per assegnare premi in termini di riduzione della pressione fiscale per i contribuenti che, oltre a presentare un indice di affidabilità alto, dichiarano un reddito superiore a quello che mediamente può essere attribuito all'impresa. Con il passaggio dagli attuali "modelli organizzativi", utilizzati dagli studi di settore, ai "modelli di business", per la costruzione degli ISA, la possibilità di arrivare ad individuare un reddito di "benchmark" cui riferire i benefici risulta anche più semplice.

Una volta individuato il reddito incrementale si dovrebbe prevedere l'applicazione sullo stesso di una imposta sostitutiva ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP ridotta, ad esempio del 10%, al pari dell'aliquota ora applicata sui redditi di produttività dei lavoratori dipendenti. Si verrebbe a creare un sistema di incentivi volto a stimolare i contribuenti ad accrescere la loro capacità produttiva, al fine di abbassare la tassazione media sul reddito da loro prodotto.

4.3.7 Prevedere la totale esclusione dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro stagionale.

Al fine di completare il processo di esclusione del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP, è necessario un intervento che escluda totalmente dalla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale il costo del lavoro a carattere stagionale oggi ammesso nei limiti del 70 per cento per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

4.3.8 Unificare l'IMU e la TASI in un'imposta unica sui servizi.

Ai fini di una concreta semplificazione occorre intervenire in modo sistematico sui tributi comunali che vertono sul valore degli immobili (IMU e TASI) per evitare alle

imprese, ed in generale ai cittadini, di dover gestire due tributi con discipline separate che, sostanzialmente, si basano sul medesimo presupposto impositivo. Serve, pertanto, procedere all'unificazione dei tributi scongiurando, in ogni modo, qualsiasi aumento della pressione fiscale, facendo riferimento alla disciplina dell'IMU e tenendo conto altresì che, attualmente, la TASI è deducibile al 100 per cento dalle imposte sui redditi e dall'IRAP.

Con l'occasione dovrà essere poi semplificata e circoscritta l'autonomia dei Comuni nell'individuazione delle possibilità di intervento nella definizione delle variazioni rispetto all'aliquota base, ovvero nella possibilità di riconoscimento delle detrazioni: ciò al fine di rendere concretamente possibile l'invio, da parte degli enti, di bollettini precompilati per il versamento del tributo comunale.

4.3.9 Ridurre la tassazione sul reddito delle imprese personali e sul lavoro autonomo.

Occorre subito ridurre la tassazione sul reddito delle imprese personali e sul lavoro autonomo, utilizzando le risorse provenienti dalla "spending review" e dalla lotta all'evasione fiscale, ricercando un giusto coordinamento tra i due strumenti, ad oggi già esistenti. Ci riferiamo al "Fondo taglia tasse" previsto nella Legge Delega per la Riforma del sistema fiscale (articolo 4, comma 3, della legge n. 23 del 2014) ed al Fondo previsto dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, commi da 431 a 435, della legge n. 147 del 2013).

Oltre al necessario coordinamento, occorre individuare il giusto equilibrio tra le esigenze di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, richiamate nell'ambito di entrambi i Fondi, e le prioritarie esigenze di riduzione di cuneo e pressione fiscale sulle imprese. In particolare, occorrerebbe creare un unico meccanismo secondo il quale tutte le maggiori entrate provenienti:

1. dalla lotta all'evasione fiscale;
2. dalla riduzione della spesa pubblica;
3. dalla revisione delle "tax expenditures";

siano utilizzate per alimentare un Fondo che ogni anno riservi, inderogabilmente, una quota cospicua alla riduzione della pressione fiscale sulle imprese e sul lavoro autonomo, secondo criteri definiti, segnando, cioè, un percorso chiaro di riduzione della pressione fiscale equamente distribuito tra le diverse forme di produzione del reddito che non sia, pertanto, ad appannaggio esclusivo di alcune grandi imprese ovvero che interessi solo il lavoro dipendente. Per le piccole imprese, ad esempio, si potrebbe agire prevedendo di utilizzare le somme del Fondo per aumentare, progressivamente, la “no tax area” del reddito dall’IRPEF, ora ferma a 4.800 euro per le imprese individuali in contabilità semplificata ed i professionisti ed è pari a zero per le imprese in contabilità ordinaria. Si tratta di una disparità di trattamento che non ha più ragione di esistere. La tassazione dei redditi prodotti dalle persone fisiche non può essere diversa secondo la differente modalità con cui si genera la ricchezza. Il principio di capacità contributiva sancito dall’articolo 53 della Costituzione non può avere valenze e pesi diversi in funzione della tipologia di contribuente.

Le misure da adottare al fine di riequilibrare la tassazione tra le diverse categorie di reddito da lavoro utilizzando le risorse del “Fondo taglia tasse” che occorrerebbe introdurre, sono, pertanto, facilmente individuabili e possono essere così sintetizzate:

- estendere progressivamente agli imprenditori individuali ed ai professionisti le detrazioni previste per i lavoratori dipendenti;
- alzare la franchigia IRAP in modo progressivo, ora ferma a 13.000 euro, sino a 15.000 euro.

Solo la parte eventualmente eccedente del predetto Fondo potrà essere utilizzata per il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. In altri termini, si propone anche il ribaltamento dello schema normativo oggi vigente. Si deve prendere finalmente atto che è la spesa pubblica a doversi adeguare alla prioritaria esigenza di riduzione della pressione fiscale e non viceversa.

4.3.10 Ridurre la ritenuta sui bonifici relativi a spese che concedono detrazioni fiscali.

L'attuale ritenuta dell'8% applicata dalle banche sui bonifici che riconoscono detrazioni fiscali costituisce un'altra misura che crea pesanti ripercussioni finanziarie sulle imprese, generando situazioni croniche di crediti fiscali. Si stima che l'applicazione dell'aliquota dell'8% sui ricavi, in settori economici che - sulla base dei dati degli studi di settore - dimostrano una redditività del 10%, significa chiedere l'anticipazione dell'80% del reddito realizzato.

E' fondamentale, pertanto, ridurla ad una misura non superiore al 4%. Per mantenere tracciabilità dei flussi relativi ai ricavi delle imprese non è necessario mantenere una così elevata aliquota, è sufficiente un'aliquota minima.

4.3.11 Graduare l'ammontare dei versamenti in acconto delle imposte per i soggetti IRPEF che iniziano l'attività ovvero per quelli che fuoriescono da regimi agevolati.

Coloro che iniziano l'attività, non versando acconti in relazione al primo periodo d'imposta, a giugno dell'anno successivo si trovano ad affrontare un ingente esborso monetario che, in strutture economicamente deboli (imprese individuali, liberi professionisti ovvero società di persone), può comportare un dissesto finanziario anche irreversibile. Analoghe difficoltà sono riscontrabili in capo ai soggetti che "transitano" dal regime forfetario o di vantaggio a quello ordinario di determinazione del reddito.

L'acconto delle imposte dirette e dell'IRAP è pari al 100 per cento dell'importo che risulta a saldo. Sostanzialmente, quindi, nel secondo anno di attività la neo impresa si trova a dover effettuare un versamento, fra saldo ed acconto, pari al doppio di quanto dovuto per il primo anno.

La criticità evidenziata nel primo anno di attività, potrebbe essere attenuata attraverso un intervento che permetta, in tali situazioni, di ridurre la percentuale di acconto dovuta per il primo anno successivo all'inizio dell'attività, portando al livello ordinario la percentuale degli acconti dovuti in un congruo lasso temporale. La misura dell'acconto potrebbe essere stabilita:

- al 30%, per il primo anno successivo all'inizio dell'attività;
- al 60%, per il secondo anno successivo all'inizio dell'attività;
- al 100%, per il terzo anno successivo all'inizio dell'attività.

5. Misure per il lavoro

L'introduzione di un **incentivo strutturale all'occupazione giovanile (Art. 16)** è condivisibile ed apprezzato, infatti può rappresentare un primo strumento per intervenire stabilmente sul costo del lavoro.

Si apprezza, inoltre, che, a differenza del passato, la misura sia fruibile da tutti i datori di lavoro, anche non imprenditori, nel limite complessivo dei 36 mesi e che il beneficio, legato alla persona, ne consenta la portabilità, sempre nel rispetto del limite complessivo, in successive assunzioni.

Inoltre, la normativa prevista appare coerente con la scelta – a nostro avviso da confermare e ulteriormente rafforzare – che vede l'apprendistato come il canale privilegiato di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, perché è applicabile anche alle prosecuzioni a tempo indeterminato dei contratti di apprendistato. E' altresì condivisibile la scelta di favorire anche le trasformazioni dei contratti a termine.

Si evidenzia, tuttavia, un problema dovuto alla lettera della disposizione in esame.

La formulazione della norma infatti, escluderebbe i soggetti che abbiano avuto in passato un qualsiasi rapporto di lavoro a tempo indeterminato con altro datore di lavoro. Tale condizione escluderebbe dall'incentivo i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato ed i lavoratori assunti in passato a tempo indeterminato, fruitori o non di altri incentivi. Tali soggetti potrebbero trovarsi a non avere i requisiti anagrafici di accesso all'apprendistato e, nel 2018, sarebbero anche esclusi da una misura che si rivolge, invece, ai "giovani" fino a 35 anni.

A tal fine, si ritiene opportuno prevedere una disciplina speciale, quantomeno in fase di prima attuazione – anche se sarebbe auspicabile applicarla anche a regime-

che preveda per il 2018 la non fruibilità del beneficio solo per coloro che sono stati occupati a tempo indeterminato negli ultimi 6 mesi.

In riferimento, poi, al richiamato art. 31, d.lgs. n. 150/2015, relativo ai principi generali di fruizione dell'incentivo, sarebbe necessario specificare già per legge, o assicurare un tempestivo intervento chiarificatore dell'INPS, che ai fini della fruizione del beneficio non rileva la circostanza che l'assunzione costituisca attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro, orientamento questo già espresso solo in via amministrativa dall'Istituto previdenziale (circ. n. 17/2015).

Si valuta, inoltre, positivamente l'estensione dell'esonero contributivo alle assunzioni, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di giovani che abbiano svolto in azienda percorsi di alternanza scuola – lavoro nonché di studenti che abbiano svolto in impresa periodi di apprendistato formativo (di primo o di terzo livello).

Tuttavia, al fine di assicurare una reale efficacia alla misura in esame e in analogia a quanto previsto dalla scorsa legge di bilancio, è necessario prevedere che l'esonero trovi applicazione anche in caso di assunzione con contratto di apprendistato, nonché specificare espressamente l'applicazione della misura sia in caso di prosecuzione dell'apprendistato, al termine del periodo di formazione, in ordinario rapporto a tempo indeterminato, sia in caso di trasformazione dell'apprendistato duale in apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 43, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2015. Al fine di sostenere ulteriormente il sistema duale, appare inoltre importante rendere stabili gli incentivi per il tutor aziendale a copertura dei costi di tutoraggio per l'apprendistato di 1° livello.

R.E TE. Imprese Italia ritiene inoltre importante continuare ad incentivare la diffusione dell'apprendistato, rendendo stabile lo sgravio contributivo totale per i primi 3 anni di contratto previsto dalla Legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) per le imprese con un numero di addetti pari o inferiore a nove, o quantomeno, prevedendo per il 2018 il rifinanziamento della misura.

Si condivide la previsione relativa alle **agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno** (Art. 74) previste per il 2018, in quanto nell’ottica della razionalizzazione e non sovrapposizione delle misure incentivanti, introduce uno stretto raccordo con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile e prevedendo la possibilità di estensione dello stesso fino ad arrivare al 100% di esonero contributivo, appare in grado di sostenere virtuosamente l’occupazione nelle Regioni meno sviluppate e in transizione.

Inoltre, si segnala che, in analogia a quanto attualmente previsto con riferimento all’incentivo “Occupazione Sud”, andrebbe confermata la previsione in virtù della quale l’esonero trova applicazione anche in caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante.

Con riferimento alle **misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori dipendenti da imprese in crisi** (Art. 20), si evidenzia che la formulazione della norma mira a realizzare un’effettiva sintesi tra politiche attive e politiche passive, da un lato per sostenere la ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi e contemporaneamente limitare il ricorso ai licenziamenti al termine della CIGS, finalizzando l’utilizzo dell’assegno di ricollocazione in una direzione specifica e mirata.

In particolare la disposizione che prevede la possibilità di siglare un accordo di ricollocazione dei lavoratori a rischio di licenziamento, durante la procedura di consultazione per l’accesso alla Cigs, introduce un importante principio che fornisce significative tutele ai lavoratori a rischio di esubero.

Contemporaneamente, risulta altresì apprezzabile l’incentivazione riconosciuta al datore di lavoro che assume le risorse indicate nel piano di ricollocazione che può quindi sgravarsi del 50% dei contributi Inps a proprio carico per una durata di 18 mesi per i contratti a tempo indeterminato.

Tuttavia non può non rilevarsi il sostenuto rincaro dei ticket di licenziamento a carico datoriale in caso di licenziamento collettivo, che risulta raddoppiato rispetto alle attuali previsioni e, in tale misura, squilibrato, se finalizzato alla partecipazione alla copertura dei costi delle agevolazioni.

Sul tema della formazione si segnala che era fortemente atteso, a seguito dei chiarimenti intervenuti sulla natura delle risorse gestite dai **Fondi Interprofessionali**, un intervento legislativo finalizzato a tutelare le risorse versate dalle imprese attraverso il contributo dello 0,30%, rispetto ai rischi del bail in.

È necessaria infatti una specifica norma che escluda dagli effetti del bail-in tutte le passività derivanti dai depositi, ricomprendendole esplicitamente tra i rapporti esenti ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Tale provvedimento si rende oltremodo urgente in quanto i fondi interprofessionali, per esplicita indicazione dei soggetti vigilanti, nonché per le modalità oggettive con le quali sono tenute ad operare, si ritrovano frequentemente a dover gestire ingenti risorse sui conti correnti bancari.

Ancora, relativamente alle quote dello 0,30% di finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, si rileva come permanga la riduzione a regime delle risorse dei fondi in misura pari a 120 milioni di euro annui. La misura penalizza fortemente lo strumento dei fondi e risulta, altresì, ingiustificata alla luce della riforma degli ammortizzatori sociali, disciplinata dal d.lgs. n. 148/2015.

6. Misure in materia di previdenza

R.E TE. Imprese Italia valuta positivamente le norme finalizzate a introdurre una maggiore flessibilità pensionistica, attraverso strumenti che non minano la sostenibilità del sistema previdenziale (**APE, APE sociale donna ed APE a tempo determinato** - Artt. 22 e 23-). In particolare per l'APE sociale donna viene valorizzato l'impegno legato alla maternità, mediante la riduzione del requisito contributivo di sei mesi per ogni figlio, fino ad un massimo di due anni.

E' apprezzabile anche il prolungamento al 2019 dell'APE volontaria. Tale strumento può consentire alle aziende di meglio programmare i propri piani di sviluppo in accordo con il volontario ritiro del dipendente. In questo senso è importante che i tempi e le procedure per la cosiddetta APE aziendale, di cui

prossimamente verranno emanate le disposizioni attuative, vengano velocizzate e semplificate.

Resta fermo, ovviamente, che anche per tali norme va garantita la sostenibilità economica.

Con riferimento alla norma prevista per la stabilizzazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (**RITA**) si segnala la positività della previsione in quanto, da una parte semplifica il quadro normativo modificando direttamente il d.lgs. n. 252/05 e dall'altra introduce maggiore flessibilità nell'accesso alle prestazioni, consentendo ai lavoratori interessati da situazioni di necessità di accedere alla rendita fino al momento del pensionamento effettivo, senza però obbligatoriamente smobilizzare da subito l'intera posizione maturata presso il Fondo Pensione. Importante, in questo caso, è anche il mantenimento dell'aliquota di maggior favore già prevista per le prestazioni ordinarie di previdenza complementare che rende l'accesso alla RITA conveniente anche dal punto di vista fiscale.

Sempre con riferimento alle misure di sostegno a situazioni di necessità intervenuta prima della maturazione dei requisiti pensionistici si segnala l'esigenza di reintrodurre **l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale**, previsto dal D.Lgs. n. 207/1996 e per il cui finanziamento è attivo presso l'INPS il "Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale" finanziato dal contributo degli iscritti.

La Legge di Stabilità 2014 ne dispose infatti la concessione in proroga per solo il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016 e pertanto dal 2017 l'indennizzo non è più previsto. Diversamente è necessario ripristinare in modo strutturale tale intervento, che consente agli esercenti attività commerciali, costretti a cessare anticipatamente la propria attività, di disporre di un sostegno economico che li accompagna fino al pensionamento di vecchiaia.

Si tratta d'altra parte di una particolare forma di ammortizzatore sociale la cui erogazione non comporta alcun onere per lo Stato, dal momento che viene autofinanziato dalla categoria attraverso una specifica contribuzione a carico di

tutti gli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'INPS. Si sottolinea peraltro che il previsto Fondo indennizzi commerciali presso l'INPS fa registrare (dati bilancio consuntivo 2015) un attivo di 354 milioni di euro.

7. Misure per gli investimenti Impresa 4.0

La previsione di riconoscere, a favore di tutte le imprese, un **credito di imposta** (Art. 8) sul costo del lavoro per le ore impegnate dal personale dipendente in **attività di formazione** finalizzate a acquisire e/o consolidare le conoscenze sulle tecnologie previste dal Piano Impresa 4.0, applicate a specifici ambiti, rappresenta una importante leva per sostenere il sistema produttivo nelle sfide derivanti dai profondi cambiamenti tecnologici e sarebbe opportuno ipotizzare anche misure per favorire la formazione dei singoli imprenditori. Si segnala che il generico richiamo agli ambiti individuati nell'allegato 1, non consente di formulare un giudizio più approfondito sulla disposizione, che invece merita attenzione.

Si deve evidenziare che la subordinazione del beneficio alla condizione che le attività formative siano pattuite attraverso contratti collettivi territoriali o aziendali rappresenta una limitazione incompatibile con lo spirito della norma, dal momento che si tratta dell'investimento in formazione di risorse proprie dell'azienda, che non dovrebbe rappresentare oggetto di un accordo sindacale. Sarebbe come ipotizzare che qualsiasi investimento – anche in beni strumentali o finanziari – debba essere sottoposto ad un avallo da parte delle Organizzazioni sindacali.

L'importanza di incentivare il ricorso alla formazione rappresenta un'esigenza improcrastinabile per le imprese italiane per consentire loro non solo di essere competitive, ma soprattutto di restare sul mercato. Si tratta, quindi, di favorire investimenti effettuati con risorse aziendali e connotati dal rischio d'impresa e che, come tali, non richiedono il consenso di soggetti diversi dall'imprenditore.

Si richiede pertanto di non legare tale misura alla presenza o meno di relazioni sindacali nelle aziende e alle logiche negoziali che caratterizzano la contrattazione collettiva.

Si valuta, infine, positivamente l'incremento delle risorse destinante al **finanziamento degli ITS** (Art. 9). L'acquisizione delle competenze tecniche utili ad affrontare anche la sfida della digitalizzazione comporta, infatti, la necessità di sostenere ed incentivare l'offerta di specializzazione tecnica superiore (ITS), quale elemento fondamentale per la formazione dei supertecnici e dei professionisti di cui hanno bisogno le imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, per innovare i processi produttivi e recuperare competitività.

8. Distretti del cibo

Nei Distretti agroalimentari di qualità si registra una significativa presenza delle imprese sia artigiane che piccole della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione che, per valorizzare i prodotti a denominazione riconosciuta, operano da sempre nel solco di una costante ricerca della qualità affrontando oneri di applicazione e gestione, ingenti per la loro ridotta dimensione.

Queste imprese, radicate fortemente sul territorio in un rapporto di simbiosi culturale e storica sottolineata dall'utilizzo di materia prima locale e dall'impiego di metodi di lavorazione tipici, svolgono inoltre un ruolo di migliori ambasciatori del made in Italy offrendo nel contempo ai consumatori maggiori garanzie di qualità, sicurezza, naturalità e valenza culturale.

Rappresenterebbe una grave turbativa del mercato se gli interventi economici e la promozione della Pubblica Amministrazione necessari per sostenere la creazione ed il consolidamento dei distretti del cibo fossero indirizzati soltanto ad alcuni attori della filiera agroalimentare, come prevede espressamente l'attuale formulazione del comma 2 lett. b), e c) escludendo di fatto il mondo della trasformazione e produzione dell'artigianato alimentare e delle piccole imprese e della ristorazione.

Altra evidente turbativa è rappresentata dalla disposizione di cui al comma 7, che mira a modificare la disciplina della vendita diretta introducendo all'art. 4, comma 8-bis del D.Lgs. 228/2001 la possibilità di: "vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture

mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private”.

Una prospettiva simile andrebbe a discapito delle imprese della distribuzione, rappresentando ancora una volta un'impropria ed inopportuna invasione di campo che creerebbe uno squilibrio ingiustificato.

Infatti, con la modifica proposta sembrerebbe, innanzitutto, consentita la vendita su tutte le aree private, senza alcuna restrizione.

Analoga facoltà era stata già eliminata nel 2013 e non si vedono, pertanto, le ragioni che ne giustificherebbero la reintroduzione.

La stessa, tra l'altro, avrebbe un impatto anche sull'individuazione dei locali utilizzabili ai fini della vendita diretta che, a seguito di tale modifica, potrebbero essere ubicati su di una qualsiasi area privata.

Inoltre, i riferimenti all'utilizzo di “strutture mobili” e di prodotti agricoli “già pronti per il consumo” hanno una portata troppa ampia che rischia di configurare modalità di vendita che si avvicinano alla somministrazione. Non si capisce, oltretutto, cosa dovrebbe essere inteso esattamente come strutture mobili.

Una simile disposizione, infine, più che destinata a valorizzare la piena integrazione tra attività imprenditoriali diverse, come indicato alla lettera f), comma 2 dell'articolo che si vorrebbe introdurre, sembra destinata a concedere ad un'unica tipologia di impresa specifici vantaggi in grado di danneggiare la concorrenza con le attività di commercializzazione e ristorazione di prossimità esistenti. Tale prospettiva non è accettabile né, tantomeno, condivisibile.

A tal proposito, è necessario tenere presente che l'art. 4, comma 8-bis, del D.Lgs. 228/2001, che si vorrebbe modificare, disciplina la vendita diretta “in conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

Tale disposizione stabilisce il divieto di talune restrizioni nelle attività economiche, con l'eliminazione dei controlli ex-ante, ma stabilisce anche che “le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2,

lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale”.

Riteniamo, pertanto, che la disposizione debba essere stralciata dal provvedimento.

9. Bonus verde

L’art. 3, comma 2, consente la detrazione del 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo di euro 5.000 per unità immobiliare per le persone fisiche che effettuano:

- la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché di parti comuni esterne degli edifici condominiali;
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Riteniamo che la detrazione del “bonus verde”, inserita nella legge di bilancio, oltre ad essere una misura contro l’inquinamento, possa rappresentare un’importante sostegno per il settore del florovivaismo.

Riteniamo tuttavia che sarebbe opportuno l’innalzamento della percentuale di detrazione prevista al 36%, equiparandola alla detrazione del 50% prevista per altri interventi di ristrutturazione edilizia, così come per l’acquisto di mobili ed altri interventi sulla casa.

Il valore degli interventi sul verde è rilevante sul piano della qualità urbana, ma soprattutto rilevante per il miglioramento della qualità ambientale, dell’aria, oltre ad essere uno strumento di lotta all’abusivismo. Poiché l’aliquota IVA per molti degli interventi ammissibili sul verde è al 22%, il combinato disposto di percentuale (36%) e tempi (10 anni) di detraibilità, potrebbe determinare un ricorso all’agevolazione inferiore alle attese. Riteniamo quindi che l’adeguamento

al 50% della detraibilità dei costi sostenuti sia necessario a rendere più efficace la misura, in quanto più conveniente e interessante per il cittadino contribuente.

Affinché la disposizione dispieghi per intero i suoi effetti è però necessario che ricomprenda anche le imprese attualmente escluse dalla normativa di riferimento. L'art. 12 della legge n. 154/16 (c.d. collegato agricolo) prevede, infatti, che l'attività di manutenzione del verde, pubblico o privato, affidata a terzi, possa essere svolta:

- dagli iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP);
- da imprese agricole, artigiane o industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito uno specifico attestato di idoneità che attesti la sussistenza di adeguate competenze.

La suddetta disciplina preclude pertanto ai commercianti di piante e fiori l'attività di manutenzione degli spazi verdi (taglio erba/siepi, potature, ecc.) determinando una discriminazione tra gli operatori del settore.

Si ritiene, infatti, necessario che la disposizione di cui sopra sia agganciata alla definizione di un quadro omogeneo di standard professionali e formativi del progettista e del manutentore del verde.

Sul punto, evidenziamo che anche la Conferenza Stato regioni, lo scorso 9 giugno, ha sentito la necessità di fornire un chiarimento in merito alla precisa individuazione degli standard professionali e formativi del manutentore del verde; nel trasmettere il suddetto documento al Mipaaf la Conferenza ha, altresì, evidenziato la necessità di prevedere forme di esenzione dall'esame o di riduzione del percorso formativo in ragione del titolo di studio e dell'esperienza professionale maturata.

In tal senso, anche alla luce dell'implementazione proposta, volta a coinvolgere effettivamente tutte le imprese del settore, deve essere previsto un coerente coinvolgimento di tutti i settori interessati nell'ambito del tavolo istituito presso il Ministero dell'Agricoltura che sta lavorando alla elaborazione di un'ipotesi di percorso formativo professionale del manutentore del verde partendo dalla proposta emanata dalla Conferenza Stato – Regioni.

Merita sottolineare, inoltre, che la regolamentazione della figura del manutentore del verde avvenuta con l'art. 12 Legge 154/2016, non può che riguardare le attività avviate dopo l'entrata in vigore della norma.

10. Misure per il Sud

R.E TE. Imprese Italia considera parzialmente positiva l'attenzione posta alle misure per il Sud in Legge di Bilancio.

Lo stanziamento in aumento di 3 miliardi sul Fondo di Sviluppo e Coesione, nonché l'integrazione del Fondo per il finanziamento delle Aree interne attesta una attenzione alle regioni del Sud.

L'attesa era di un intervento più puntuale a favore delle aree del mezzogiorno d'Italia. Nonostante vengano stanziati ulteriori 3 miliardi, diventa difficile capire la destinazione e la finalità di questi nuovi incrementi.

Indicare ex ante il loro utilizzo, per obiettivi strategici (per infrastrutture, per la competitività delle imprese, per edilizia sociale, ecc.) o per Piani Operativi, avrebbe indirizzato meglio tali risorse verso obiettivi certi e meglio programmati, evitando altresì l'utilizzo delle risorse del Fondo (che sono indirizzate a misure per lo sviluppo) a copertura di spese ordinarie dei bilanci nazionali e/o regionali.

Come dimostrano le Delibere CIPE nonché i dati di Open Coesione, il Fondo di Sviluppo e Coesione non è mai stato utilizzato secondo una pianificazione che tenga presente una visione strategica dello sviluppo del Mezzogiorno, ma viceversa le risorse sono state prevalentemente utilizzate per disparati interventi, anche con finalità differenti da quelle dello sviluppo territoriale e dalla competitività delle imprese del mezzogiorno.

11. Energia

Sul fronte del caro energia e del gap di prezzo tra imprese italiane ed europee crediamo che la legge di stabilità sia oggi l'unico strumento da utilizzare per porre fine all'iniquo sistema tariffario sull'energia elettrica che ancora oggi grava sulle

bollette di imprese e famiglie. Si pensi, ad esempio, agli oneri generali di sistema che rappresentano un fattore estremamente critico per le piccole imprese che già subiscono, più di tutte le altre categorie di clienti, il peso di questi oneri.

Infatti, i dati recentemente pubblicati nella Relazione annuale dell’Autorità per l’energia confermano che le PMI italiane (clienti BT altri usi) pagano 5,6 miliardi di euro di oneri generali di sistema (sui 12,5 complessivi annuali) a fronte di consumi ben al di sotto di quelli sostenuti dalle imprese energy intensive, che corrispondono appena 1.183 miliardi di euro, il 7,46% del totale. Una visione sbilanciata che continua a privilegiare le imprese energivore e che non tiene nel minimo conto la realtà produttiva delle piccole e medie imprese. Ciò è ancor più evidente alla luce della riforma degli energivori presente nella SEN, che interviene a favore dei settori industriali più sensibili al prezzo dell’energia e più esposti alla concorrenza estera.

Non siamo contrari all’obiettivo di tutela di competitività che si cela dietro questa riforma, quanto piuttosto al metodo scelto che ad oggi si basa sul drenaggio di risorse dalle piccole imprese per il tramite della bolletta. Di fatto la riduzione del gap Italia-Europa sugli industriali la si vuole ottenere aumentando lo stesso gap sulle imprese a minor consumo di energia. Un chiaro esempio di violazione delle condizioni di eguaglianza tra imprenditori che dovrebbe costituire un’eccezione ma oggi è la regola.

Crediamo, al contrario, sia doveroso ricorrere a sistemi più equi e neutrali di prelievo distribuiti fra tutti i consumatori di energia, trasferendo quindi sulla fiscalità generale il vigente sistema di agevolazioni.

Tale soluzione consentirebbe di mantenere la riduzione del costo dell’energia per le grandi imprese industriali - le quali continuerebbero a fruire dell’agevolazione attraverso l’ausilio dell’ente pubblico economico “Cassa per i servizi energetici e ambientali” - ed, al tempo stesso, permetterebbe l’eliminazione della componente AE nella fattura energetica delle piccole e medie imprese e delle famiglie.

12. Liberi professionisti e accesso all'attività dei confidi

Si ritiene opportuno superare le difformità interpretative derivanti dall'attuale formulazione della norma in materia di confidi, che fa riferimento ai liberi professionisti quali soggetti a cui è consentita la possibilità di partecipare al capitale dei confidi e di usufruire della loro garanzia per l'accesso ai finanziamenti bancari.

L'articolo 13, comma 8, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, così come modificato dalla legge 106/11, stabilisce che i confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, nonché da liberi professionisti.

La Circolare di Banca d'Italia 3 aprile 2015, n. 288, in materia di disposizioni di vigilanza per i confidi maggiori (ossia con un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro), al Titolo VII, Capitolo 1, Sezione IV limita l'accesso al capitale di tali confidi ai soggetti iscritti in albi professionali ed alle associazioni professionali, nella misura in cui svolgono un'attività economica e sempre che rispettino i limiti dimensionali relativi alle piccole e medie imprese.

Vi è l'esigenza pertanto di chiarire, a livello di normativa primaria, che tra i liberi professionisti che possono partecipare al capitale dei confidi ed usufruire dell'attività sociale, sono inclusi anche quelli non organizzati in ordini o collegi.

13. Ruolo dei confidi e agevolazione degli investimenti

Nell'ottica di agevolare ulteriormente le politiche di investimento, in particolare delle imprese di minori dimensioni, si tratta di ampliare le possibilità di accesso allo strumento agevolativo per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature (c.d. nuova Sabatini) da parte delle micro, piccole e medie imprese attraverso l'inclusione, tra gli intermediari finanziari abilitati, anche dei confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 a cui le imprese di minori dimensioni fanno, di norma, riferimento.

Tale tipologia di confidi, pienamente assoggettata alla vigilanza diretta di Banca d'Italia, può infatti, nell'ambito delle c.d. attività residuali, esercitare le attività finanziarie previste per tutti gli altri intermediari finanziari, inclusa l'erogazione diretta di finanziamenti.

14. Fondo di garanzia PMI

In relazione al Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla Legge 662/1996, divenuto in questi anni uno strumento fondamentale per favorire l'accesso al credito delle PMI, si segnala come ad oggi l'unica dotazione certa sia di poco superiore ai 500 milioni di euro (art. 9, DL 148/2017), a fronte di esigenze di copertura, già rappresentate al MISE, pari a 900 milioni.

Al fine di evitare inutili allarmismi, che rischierebbero di tradursi in segnali di preoccupazione per le imprese in una fase ancora critica dal punto di vista economico, si ritiene opportuno un intervento atto a garantire l'effettiva copertura delle necessità manifestate per il 2018.

Inoltre, al fine di sostenere un settore strategico per la competitività del Paese quale quello dell'**autotrasporto**, sarebbe opportuno rifinanziare anche la sezione speciale per l'autotrasporto, considerati i positivi risultati riscontrati nel passato.

15. Turismo

Il settore economico turismo, con un incremento del 3,2% dei flussi domestici e del 5% circa di quelli internazionali rispetto a un 2016 già favorevole, è stato uno dei protagonisti principali della crescita al di sopra delle previsioni del PIL nazionale nonché della creazione dei 950.000 nuovi posti di lavoro registrata in Italia da maggio 2013. Ciò nonostante la struttura della Legge di bilancio 2018 non riserva al settore interventi dedicati. Una dicotomia che appare ancora più evidente alla luce dei contenuti del Piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2022, approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 15 settembre 2016 e dal Consiglio dei Ministri il 17 febbraio 2017.

Al contrario, proprio nella Legge di bilancio 2018 dovrebbe trovare spazio, a nostro avviso, l'attuazione concreta di almeno alcune delle diverse azioni indicate nel Piano che oggi, alla luce delle nuove opportunità che lo scenario competitivo mondiale prospetta per il settore, vanno realizzate con determinazione e tempestività. Citiamo, ad esempio, la messa a disposizione degli interventi di riqualificazione, digitalizzazione ed efficientamento energetico di risorse più ampie, sempre sotto forma di tax credit, che consentano di superare attuali vincoli applicativi, come il «click day», ampliando le tipologie di imprese della filiera turistica che ne possono fruire; l'incremento della quota di deducibilità del costo del lavoro stagionale rispetto all'attuale 70%; l'abolizione dell'imposta sugli intrattenimenti; la commisurazione di TARI e TASI all'effettivo periodo di utilizzo delle strutture; la ridefinizione dei corrispettivi dovuti dai pubblici esercizi e dalle strutture ricettive per il pagamento del canone speciale Rai, da riformulare sulla base di criteri oggettivi e più trasparenti quali tipologia, categoria, capacità ricettiva e stagionalità.

Si segnala inoltre che anche la promozione dello sviluppo territoriale, obiettivo primario alla base dell'art.47 che istituisce i distretti del cibo nonché attività evidentemente collegata – in un Paese come l'Italia – alla valorizzazione nei confronti dei turisti nazionali ed esteri del nostro immenso e quotatissimo patrimonio enogastronomico, non sembra trovare poi coerente esplicitazione nelle misure previste nell'attuale formulazione dello stesso articolo. Il rischio è infatti che restino escluse dall'insieme delle attività che potranno partecipare agli istituendi distretti, beneficiando dei relativi effetti, proprio le migliaia di imprese che operano nel campo della ristorazione e della somministrazione, che sono il vero e primo punto di contatto tra i turisti e le eccellenze delle nostre produzioni. Rischio da scongiurare in tutti i modi, soprattutto alla luce del fatto che tutti i nostri principali competitor in questo campo, Francia e Spagna per prime, si muovono da anni nella direzione opposta.